

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5464 del 03/11/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA MANNI DI MAGNANI BARBARA E C. S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA <i>ì</i> VIA CASE NUOVE 1867 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA IN SERRA SITO IN COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA <i>ì</i> VIA CASE NUOVE 1867.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5655 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA MANNI DI MAGNANI BARBARA E C. S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – VIA CASE NUOVE 1867 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA IN SERRA SITO IN COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA – VIA CASE NUOVE 1867.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Santarcangelo di Romagna in data 09/02/2021, successivamente integrata - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 20863 del 09/02/2021 (pratica ARPAE n. 5333), dalla Ditta **Società Agricola Manni di Magnani Barbara S.S.** (C.F./P.IVA 02360650408), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Santarcangelo di Romagna, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di richiesta di autorizzazione relativa all’attività florovivaistica in serra;

CONSIDERATO che in data 26/02/2021 PG/31167 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14.0 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae prot. n. 40817 del 16/03/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 24/03/2021 acquisite al prot n. 45469, in data 18/05/2021 al prot. 78021;

Nel merito delle integrazioni prodotte si evidenzia che viene richiesto anche il titolo autorizzativo relativo alle emissioni in atmosfera (da ricomprendersi nell’AUA da rilasciare) per n. 5 centrali termiche alimentate a gas metano, a servizio delle serre 1 e 2;

CONSIDERATO che, nel merito, le integrazioni trasmesse costituiscono istanza per il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera non oggetto dell’istanza iniziale, pertanto l’istanza della Società è da ritenersi intesa ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di competenza ARPAE;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

CONSIDERATO pertanto che in data 15/06/2021 - PG/2021/93605 è stata riavviata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona originariamente convocata da ARPAE in data 26/02/2021 con nota di prot. n. 31167 con riavvio delle relative tempistiche;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di ARPAE di prot. n. 105652 del 06/07/2021 e le successive integrazioni pervenute in data 03/08/2021 - PG n. 120921;

CONSIDERATO che nel merito le integrazioni trasmesse, tra l'altro, chiariscono la natura delle acque che recapitano nello scarico oggetto dell'autorizzazione, configurandosi come “**acque reflue industriali assimilate alle domestiche**”, pertanto di competenza di ARPAE e non del Comune;

VISTA la Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/2013 dal Servizio Territoriale di Arpae di Rimini in merito alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Terza, rilasciata in ambito AUA - DPR 59/2013 dal Servizio Territoriale di Arpae di Rimini che esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale (cunetta stradale) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 143982 del 20/09/2021 il titolo abilitativo del Comune di Santarcangelo di Romagna prot. n. 26016 del 20/09/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna, in qualità di ente competente, esprime, nel sopra citato titolo abilitativo, parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna in qualità di ente competente, con nota prot. n. 29879 del 25/10/2021, acquisita al PG di Arpae prot. n. 163932 del 25/10/2021, ad integrazione del sopracitato titolo abilitativo, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06, da parte di Arpae - SAC alla Società Agricola Manni di Magnani Barbara e C. S.S.;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/06).

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiamati in premessa nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società Agricola Manni di Magnani Barbara & C. S.S., avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Case Nuove 1867 (C.F. 02360650408) per **lo stabilimento un cui si esercita l'attività florovivaistica in serra**, sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Case Nuove 1867;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi - di competenza ARPAE;
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza ARPAE;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le **emissioni in atmosfera**, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in corpo idrico superficiale**;

In merito all'impatto acustico, il gestore **deve effettuare un rilievo di impatto acustico post operam**, al termine dell'avvenuta messa in funzione delle serre per l'attività florovivaistica, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione e di immissione della III classe acustica della zonizzazione acustica comunale; tale prescrizione deve essere concordata con il Comune di Santarcangelo nelle modalità e tempi di realizzazione; gli elaborati prodotti dovranno essere inviati anche ad Arpae;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae Est;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio Territoriale di Rimini, Azienda Usl) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A

EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONDIZIONI:

La Società esercita l'attività di coltivazione alghe per la produzione di olio in serre riscaldate da una serie di impianti termici al fine di mantenere la temperatura adeguata.

Sono presenti:

- n.3 impianti termici (E1 – E2 – E3) (caldaie a condensazione collegate a “cascata”) alimentate a gas naturale (metano) ed asservite alla produzione di acqua calda per il riscaldamento della serra n° 1, avente una potenzialità termica nominale singola di 0,28 kWt e quella complessiva (PTN) di 0,840 MW_t, e
- n.3 impianti termici (E4 – E5 – E6) (caldaie a condensazione collegate a “cascata”) alimentate a gas naturale (metano) ed asservite alla produzione di acqua calda per il riscaldamento della serra n° 1, avente una potenzialità termica nominale singola di 0,28 kWt e quella complessiva (PTN) di 0,840 MW_t.

Tali impianti sono soggetti ad autorizzazione in quanto di potenzialità complessiva > 1 MW.

PRESCRIZIONI:

Emissioni convogliate e valori limite di emissione.

E1 – E2 – E3 - Centrale Termica Serra 1

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 46 °C

Durata: dalle 6 alle 8 h/giorno

Frequenza nelle 24h: 6/8 discontinue

Altezza: 4 m ca.

Sezione: 0,031 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui all'Allegato I parte III punto 1.3 per ciascun punto emissivo.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm³ *

Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E4 – E5 – E6 - Centrale Termica Serra 2

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 46 °C

Durata: dalle 6 alle 8 h/giorno

Frequenza nelle 24h: 6/8 discontinue

Altezza: 4 m ca.

Sezione: 0,031 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui all'Allegato I parte III punto 1.3, per ciascun punto emissivo.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm³ *
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli,

opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Emissioni diffuse

Ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 269 comma 4 e art. 270 commi 1 e 2, Allegato V parte I alla Parte Quinta il Gestore è tenuto ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse.

Condizione di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente). Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella seguente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae - APA EST) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri Totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Biossido di Zolfo (SO _x) come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

() I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.*

Altre prescrizioni

Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio degli impianti alla scrivente Agenzia ed al Comune;

Controlli di messa a regime: la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto. Il controllo dovrà essere eseguito attraverso un campionamento di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose o in più campionamenti la cui durata complessiva sia di almeno un'ora qualora ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione, nel qual caso vale il valore medio ponderato.

I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

e) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

f) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- g) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *“Risultato Misurazione”* previa detrazione di *“Incertezza di Misura”*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- h) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*.
- i) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h).
- j) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- k) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi

sono descritti nella norma UNI 10169 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- l) È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- Ø Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - Ø Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- m) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all'Allegato VI alla Parte V (punto 3.5) del medesimo decreto “*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la

presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

e, possibilmente di una:

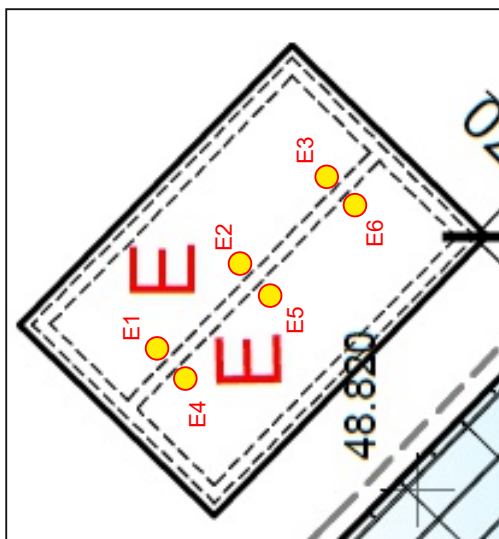
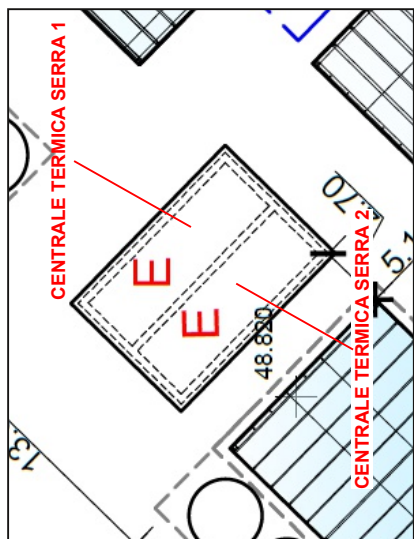
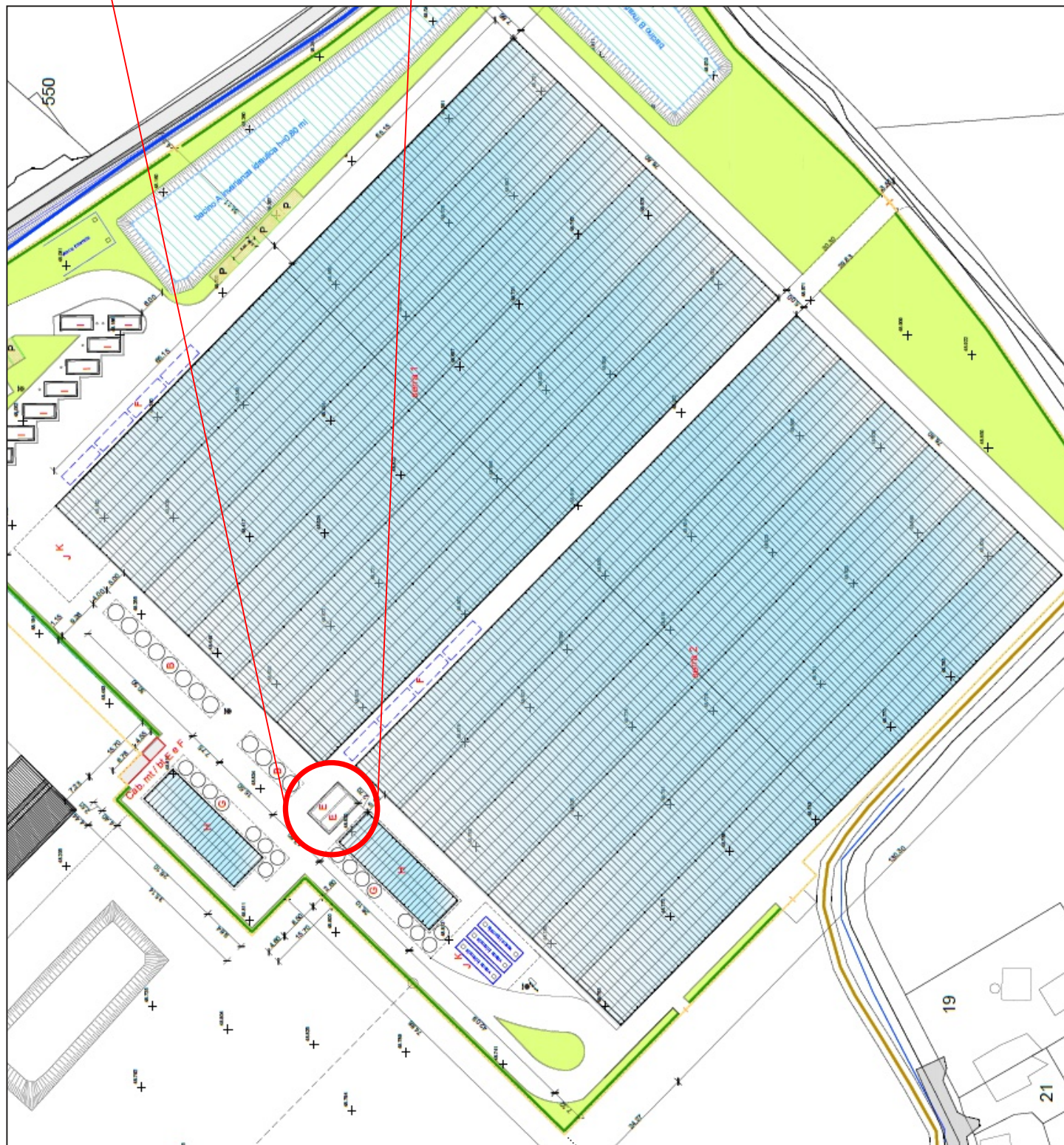
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

- o) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.

E - Centrale termica serre 1 e 2



Coordinate GB Italy2 punti di emissione caldaie (n.6 impianti)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 2312226.8E
4881374.6N | 4. 2312226.1E
4881372.8N |
| 2. 2312229.1E
4881372.6N | 5. 2312228.3E
4881371.4N |
| 3. 2312231.3E
4881370.4N | 6. 2312230.6E
4881369.6N |

Allegato B

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

CONDIZIONI:

La società esercita l'attività di serre e coltivazioni florovivaistiche, in particolare coltivazione di alghe per la produzione di olio.

- Lo scarico deriva dagli uffici/laboratorio. Oltre ai bagni viene utilizzato un lavello all'interno del laboratorio per il lavaggio della vetreria e delle attrezzature di laboratorio;
- le acque reflue originate dalle operazioni di lavaggio, che si svolgono all'interno del laboratorio, vanno a qualificare lo scarico finale in scarico di acque reflue industriali;
- il sistema complessivo di scarico come proposto, con l'avvenuta precisazione delle operazioni e dei materiali e delle sostanze che si andranno ad utilizzare nel laboratorio, appare suscettibile dell'applicazione del criterio per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, attraverso la presentazione di documentazione che ne attesti le caratteristiche qualitative equivalenti (ossia un rapporto di prova riferito all'analisi di un campione dei reflui, prelevato prima di ogni trattamento depurativo, che dimostri la conformità ai valori limite dei parametri di cui alla Tab. 1 dell'allegato A al DPR 19/10/2011 n. 227);
- l'impianto di trattamento proposto, costituito da desaponatore (DES01B della ditta Edil Impianti 2) + filtro trivalente percolatore (TRAEC06 della ditta Edil Impianti 2) + vasca Imhoff con funzione di sedimentatore finale (Imhoff 2500 della ditta Edil Impianti 2) appare compatibile coi carichi dichiarati e con gli indirizzi applicativi della regione Emilia Romagna in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Lo scarico avviene in fosso stradale di competenza comunale in quanto la zona in cui è situata l'azienda, non è servita da pubblica fognatura;

E' prevista una cisterna per la raccolta di acqua piovana finalizzata all'utilizzo nelle serre di coltivazione a supporto dell'acqua da pozzo.

PRESCRIZIONI:

- entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare a questa Agenzia ARPAE di Rimini un rapporto di prova riferito all'analisi di un campione dei reflui, prelevato prima di ogni trattamento depurativo, che dimostri la conformità ai valori limite dei parametri di cui alla Tab. 1 dell'allegato A della DGR 1053/2003;

- lo scarico in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla Tab. D della Delib. G.R. 1053/2003;
- lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento da parte degli organi di controllo in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico dovrà garantire la funzionalità degli impianti di trattamento delle acque reflue attraverso un programma ordinario di manutenzione del sistema complessivo di scarico; in tale ambito almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff, e del degrassatore, con anche un energico lavaggio del letto filtrante del filtro percolatore, contenuto nel sistema trivalente, eventualmente operando in controcorrente e prevedendo l'aspirazione del fango depositato;
- le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia, operati da una ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.